

A: Aeroclub d'Italia
Via C. Beccaria, 35A
00196 ROMA

ENAV S.p.A.
Via Salaria, 716
00138 ROMA

Aeronautica Militare
Stato Maggiore
Viale dell'Università, 4
00185 ROMA

e, per conoscenza,

Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Direzione Generale Aeroporti e Trasporto Aereo
Viale dell'Arte, 16
00143 ROMA

ENAC Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza

ENAC Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti

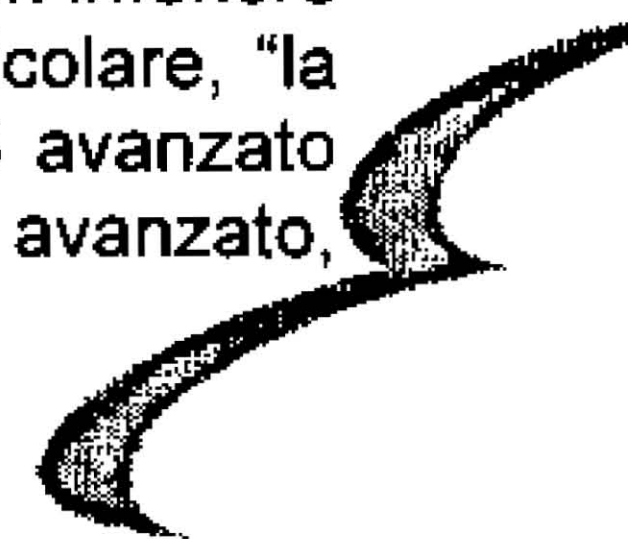
ENAC Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti

ENAC Direzione Centrale Spazio Aereo

Allegati: 2 (due)

Oggetto: DPR 133/2010 art. 9 comma 2 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo- Autorizzazione ENAC ad attività di volo in spazi aerei controllati.

L'art. 9 comma 2 del DPR 133/2010 prevede che "Salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, sentito il fornitore di servizi di traffico aereo competente (*omissis*), l'attività VDS è svolta fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone di traffico aeroportuale, a distanza di sicurezza dagli ostacoli e a distanza non inferiore a cinque chilometri dagli aeroporti." Ai sensi dell'art. 9 comma 5, in particolare, "la titolarità della qualifica di pilota avanzato o il possesso di istruttore VDS avanzato abilitano il pilota responsabile, ai comandi di un apparecchio qualificato avanzato, ad operare in tutto lo spazio aereo italiano aperto al volo a vista".



L'Enac, fermo restando quanto previsto dalle allegate note 128052/CSS del 5 ottobre 2011 e 37834/CSS del 28 marzo 2013 relative al decollo ed atterraggio su aeroporti non commerciali di VDS "non avanzati", nelle more della pubblicazione della circolare interpretativa del regolamento in oggetto, a conclusione delle valutazioni effettuate con gli Enti in indirizzo, intende con la presente definire le limitazioni e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo in oggetto.

In caso di richiesta di autorizzazione, relativa ad apparecchi VDS cosiddetti "non avanzati", a svolgere attività in spazi aerei controllati, con esclusione delle zone di traffico aeroportuale, e comunque a una distanza non inferiore ai 5 km dal sedime aeroportuale, la stessa è concessa, secondo le modalità della circolare ENAC ATM-03, al verificarsi di almeno una delle condizioni sotto riportate:

- a. attività aeroscolastica di scuole federate o aggregate all'Aeroclub d'Italia, autorizzata su aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici,
- b. attività collegata alla presenza di imprese di costruzione e manutenzione su area autorizzata,

Devono inoltre essere rispettati i seguenti requisiti:

1. parere positivo e nulla osta rilasciato da parte dell'ente ATS responsabile per la fornitura dei servizi del traffico aereo nello spazio aereo interessato.
2. redazione di una Lettera di Accordo (Letter of Agreement, LOA) tra il gestore della superficie e l'ente ATS responsabile dello spazio aereo interessato, dove vengono descritte le procedure operative e le condizioni di utilizzo della eventuale superficie autorizzata, situata all'interno dello spazio aereo controllato.

Le presenti disposizioni si applicano, anche alle situazioni in essere, a decorrere dalla data di scadenza delle aree di spazio aereo soggette a restrizione, già istituite ai sensi della circolare ATM-03.

Si prega codeste Amministrazione di dare la massima diffusione all'utenza interessata e ai soggetti associati e aggregati.

Distinti Saluti

Il Direttore
Antonio Pilotto